

ISTITUZIONE DI TRUST

Il/la sottoscritt

di seguito detto "**Disponente**", con il presente atto, secondo le disposizioni della Convenzione de l'ØAja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana in forza della Legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché in conformità della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituisce irrevocabilmente e per la ragione di cui infra, un trust denominato

"TRUST"

regolato dalle disposizioni che seguono.

1) RAGIONE DEL TRUST

"Ragione del Trust" è la costituzione di un patrimonio di per sé sussistente, funzionalmente destinato a sovvenire economicamente alla assistenza, alla cura e alla protezione del "Beneficiario" in vista del venir meno dell'attuale sostegno familiare, allo scopo di contribuire all'inclusione sociale del "Beneficiario" medesimo ed evitare ovvero ridurre la sua "istituzionalizzazione", nel senso attribuito a questo termine dalla Legge 22 giugno 2016 n. 112, il tutto nei tempi e termini di questo atto.

Funzione del Trust è la cura dei mezzi economici che spettano al Beneficiario in quanto inclusi nel Fondo in Trust, con riguardo al suo progetto di vita e al benessere che quest'ultimo promuove. Il tutto nella consapevolezza che la cura della persona spetta all'amministratore di sostegno (ovvero al tutore ovvero all'autorità alla quale la Legge affida la legale rappresentanza e la tutela, tutti soggetti che nel corso di questo atto per brevità verranno detti "Amministratore di Sostegno").

Ogni altra ragione è espressamente esclusa.

2) IL TRUSTEE

Il termine "Trustee" indica il trustee del presente atto.

Qualora la funzione di trustee sia svolta da più persone, il termine "Trustee" indica ciascuna di esse.

Il Trust ha sede presso il luogo dell'amministrazione del Trust di cui al successivo art. 9.

Trustee del Trust è la "Fondazione Lombarda Affidamenti", Ente giuridico riconosciuto di diritto privato con sede in Milano.

3) IL FONDO IN TRUST

Il Fondo in Trust è costituito da:

1. i beni e i diritti trasferiti, anche mediante disposizione testamentaria, al Trustee quale trustee del Trust;
2. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;
3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.

Fa quindi parte del Fondo in Trust ogni bene e diritto in esso incluso, con i frutti e le utilità da essi derivate.

Per "Reddito del Trust" si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dal Fondo in Trust e percepito dal Trustee ovvero, in quanto consentito da questo atto, goduto direttamente dal Beneficiario, ovvero mantenuto presso fiduciari/gestori professionali, ovvero nel patrimonio di società di proprietà o sotto il controllo del Trustee, diretto o per mezzo di fiduciari o di altre società, senza che ciò comporti una variazione del Fondo in Trust, secondo le disposizioni di questo atto o, in mancanza di disposizioni, secondo la Legge Regolatrice del Trust.

Il Reddito del Trust, assolto ogni costo inerente il Trust, è, a discrezione del Trustee, accumulato nel Trust o attribuito al Beneficiario o in parte accumulato e in parte attribuito.

Il Trustee può discrezionalmente accettare incrementi del Fondo in Trust da chiunque dimostri di agire per una finalità coerente con la Ragione del Trust, salvo che consti l'opposizione del Disponente, del Beneficiario, ovvero del Custode.

Qualora il Fondo devoluto in Trust dal Disponente subisca una parziale "deminutio" per effetto dell'esercizio dell'azione di riduzione da parte di eredi legittimari ovvero da parte di creditori del disponente medesimo, la minor somma o il minor valore che resteranno nel Fondo in Trust potranno essere utilizzati dal Trustee medesimo a sua discrezione come Fondo di Garanzia per il buon esito del progetto di vita; e ciò nel senso che il Fondo in Trust potrà essere utilizzato solo in mancanza di altre risorse.

4) IL BENEFICIARIO

Il presente Trust è istituito a beneficio esclusivo dipersona in

possesto dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge n. 112/2016.

Il Beneficiario non può disporre dei diritti né dei poteri che questo atto gli attribuisce se non in quanto questo atto espressamente lo consenta.

5) IMPIEGO DEL FONDO IN TRUST E DEL SUO REDDITO

1. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee impiega il reddito del Trust e, se insufficiente, il Fondo in Trust:

a. per fare fronte alle spese di gestione del Fondo in Trust, fra le quali è compreso il compenso dovuto al Trustee;

b. per il rimborso di ogni anticipazione fatta.

2. Tutto il residuo reddito ed il Fondo sono tenuti a disposizione del Beneficiario coerentemente con la Ragione del presente Trust.

6) DURATA

Il Trust dura da oggi sino al giorno della morte del Beneficiario.

È in facoltà del Trustee, con il consenso espresso (e sempre necessario) del Custode, porre fine anticipatamente al Trust qualora la Ragione del Trust possa essere meglio perseguita da altro trust o da altro strumento giuridico.

7) DEVOLUZIONE

7.1 Sopravvenuto il termine finale di Durata del Trust, il Fondo, assolve da parte del Trustee tutte le obbligazioni di cui infra, è attribuito:

- ai Disponenti o a chi dei Disponenti sia ancora in vita, ovvero

in mancanza:

- a favore di

Qualora le disposizioni che precedono non conducano a individuare alcuna persona, il Fondo in Trust appartiene a coloro che, nel corso della Durata del Trust, i Disponenti abbiano designato con testamento ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata comunicati al Trustee; in mancanza, il Fondo in Trust appartiene agli eredi del Beneficiario secondo le quote di legge.

7.2 Il Trustee ha, in ogni caso, il diritto di ottenere dai soggetti ai quali, in base alle disposizioni di cui sopra, il Fondo è devoluto idonee garanzie per la soddisfazione di obbligazioni anche di natura tributaria, esistenti o anche solo eventuali, che il Trustee avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo in Trust, ovvero di ritenere quella parte del Fondo in Trust che

ragionevolmente appaia necessaria per la medesima finalità.

In particolare, il Trustee non potrà procedere alla devoluzione senza aver assolto preliminarmente all'imposta, o alla maggiore imposta, sul trasferimento eventualmente dovuta in base alle norme fiscali in quel momento vigenti.

8) POSIZIONE DEL TRUSTEE RISPETTO AL FONDO IN TRUST

I beni costituenti il Fondo in Trust appartengono al Trustee e spettano al Beneficiario nei termini di cui al presente atto.

È responsabilità del Trustee tenere e mantenere la dissociazione fra "appartenenza" e "spettanza" del Fondo in Trust e dei singoli beni e diritti che lo compongono.

Il Trustee si avvale del Fondo in Trust secondo quanto enunciato in questo atto; nell'esercizio di qualunque sua funzione, il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo atto. La proprietà in capo al Trustee è quindi connotata di temporaneità e funzionalità alla ragione del presente Trust come sopra specificata.

Il Trustee:

- ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai beni costituenti il Fondo in Trust;

- può comparire nella sua qualità di Trustee davanti a Giudici, Notai, Pubbliche Amministrazioni ed autorità;

- può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive;

- custodisce i beni costituenti il Fondo in Trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;

- in ogni caso, tiene i beni costituenti il Fondo in Trust separati dai propri. Se Trustee è un ente tenuto alla redazione del bilancio, avrà cura di separare nel proprio bilancio i beni propri da quelli costituenti il Fondo in Trust.

Il Trustee, inoltre:

- quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di Trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

- istituisce ogni conto bancario e stipula ogni contratto nella propria qualità di Trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

- deposita ogni attivo finanziario nei conti così denominati.

Il Trustee può depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obbligano alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore.

Il Trustee non può delegare ad altri la propria funzione nel suo complesso.

Il Trustee può impiegare il Fondo in Trust investendolo in beni finanziari e/o in beni immobili in modo tale che in ogni caso sia tutelata la conservazione del patrimonio e la diversificazione degli investimenti e comunque agendo con la prudenza che si addice al buon padre di famiglia.

I poteri del Trustee, ottenuti i consensi richiesti da questo atto, sono esercitati con discrezionalità assoluta secondo le circostanze.

Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di beni facenti parte del Fondo in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere in modo diretto delle utilità che da essi derivano.

Trattandosi di titoli di credito o altri strumenti finanziari o di investimento:

- il Trustee è liberato da responsabilità qualora egli li affidi ad un soggetto autorizzato ovvero li depositi presso un istituto bancario al nome del Trust o al proprio nome nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;

- qualora il Trustee sia una società o altro ente che professionalmente opera quale trustee, il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri trust, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi, intestati al Trust o al Trustee del Trust e non negoziati in alcun mercato regolamentato.

Il Trustee può intestare o detenere il Fondo in Trust tramite fiduciari, purché ne mantenga il controllo.

Qualora nel Fondo in Trust vi siano partecipazioni in società, il Trustee ha l'obbligo di esercitare i relativi diritti al fine di assicurare una gestione coerente con la Ragione del Trust.

Il Trustee che, ritenendo che le indicazioni del Custode siano coerenti con la Ragione del Trust, le segua, non incorre in responsabilità, salvo il caso di colpa grave.

Qualora il Custode non esprima validamente la propria volontà o essa non appaia al Trustee coerente con la Ragione del Trust, il Trustee partecipa alla

seduta e tiene la condotta che gli appaia maggiormente consona nell'interesse del Beneficiario.

Il Trustee è tenuto a prestare la propria opera professionale per la gestione e la tutela del Trust.

In ogni caso il Trustee opera secondo ragionevolezza tenuto conto del tenore di vita e delle consuetudini del Beneficiario.

Il Trustee ha diritto ad un compenso per il suo ufficio in ragione di quanto convenuto con chi provvede alla sua nomina.

Il Trustee è tenuto, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni anno solare, a redigere un rendiconto scritto da tenere a disposizione del Custode.

9) LUOGO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TRUST

Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato dal Trustee; in mancanza, si presume sia collocato presso il domicilio del Trustee.

Ogni atto e documento anche contabile del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

10) RESPONSABILITÀ DEL TRUSTEE

Il Trustee non è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni quando:

- si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di Legge, ovvero
- abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero
- abbia agito in conflitto, anche solo potenziale, di interessi.

Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nel presente atto, fatta salva la "culpa in eligendo" e "culpa in vigilando":

- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave (come intesi dalla Legge Italiana) ovvero "fraud" o "gross negligence" (come intesi dalla Legge Regolatrice).

11) CESSAZIONE DEL TRUSTEE E SUCCESSIONE NELL'UFFICIO

Il Trustee rimane nell'ufficio sino al termine stabilito all'atto di nomina e, in mancanza, sino a dimissioni, revoca, morte o sopravvenuta incapacità. Se

persona giuridica, il Trustee cessa in caso di scioglimento, estinzione o sottoposizione a procedura concorsuale.

Le dimissioni del Trustee hanno effetto immediato, ma il Trustee che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Trustee.

Il Trustee, in presenza delle condizioni di giusta causa di cui all'art. 710 del Codice Civile, può essere revocato in ogni tempo dal Custode autorizzato dal Giudice Tutelare; la revoca non è efficace se non contiene la contestuale indicazione del nuovo Trustee anch'essa risultante dal Decreto Giudiziale Autorizzativo. In mancanza, alla sostituzione provvede direttamente il Giudice su istanza di chiunque dimostri di agire per un interesse coerente con la Ragione del Trust.

Il Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui beni costituenti il Fondo in Trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio.

Il Trustee che cessa dall'ufficio:

- pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sul Fondo in Trust;
- consegna al nuovo Trustee i beni costituenti il Fondo in Trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, compreso il Libro degli Eventi, se esistente; gli fornisce ogni ragguaglio che il Trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei beni costituenti il Fondo in Trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;
- può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

Compiute le operazioni di cui sopra, il Trustee ha diritto di ottenere congrua manleva per il suo operato.

12) IL CUSTODE DEL TRUST

Il Custode del Trust è "ipso jure" l'Amministratore di sostegno ovvero il Tutore del Beneficiario.

Il Custode del Trust ha i poteri e le facoltà determinati dal presente atto e in ogni caso:

- ha poteri di verifica dell'operato del Trustee, di dare pareri allo stesso,

ancorché non vincolanti, ed anche se non richiesto;

- ha la facoltà di operare verifiche tecniche e contabili dell'amministrazione del Trustee e quindi di accedere alla relativa documentazione a spese del Trust;

- ha azione legale contro il Trustee stesso per l'adempimento degli obblighi che sono posti a suo carico dal presente atto come dalla legge;

- ha facoltà di revocare, ovvero di ottenere la revoca, del Trustee, procedendo alla nomina del sostituto.

Il Custode ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso, se convenuto con chi provvede alla sua nomina.

13) LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Il Trust è regolato dalla Legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 e successive modificazioni), Isole del Canale.

Nel corso della Durata del Trust, il Trustee, ottenuto il consenso del Custode, può:

- sostituire la Legge Regolatrice del Trust con altra,

- ed, in tale occasione:

a. modificare qualsiasi disposizione di questo atto che non sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova Legge Regolatrice;

b. modificare questo atto per quanto necessario affinché i suoi effetti rimangano per quanto possibile i medesimi.

La Legge Regolatrice (qualunque essa sia) si applica nella sua interezza, ad eccezione di quelle norme dispositive il cui contenuto non è conforme o contraddice le regole del presente Trust, di modo che, nel contrasto fra norme non inderogabili contenute nella Legge Regolatrice e il disposto del presente atto istitutivo, prevalga sempre quest'ultimo.

14) MODIFICAZIONI DI QUESTO ATTO

Il Trustee, ottenuto il consenso del Custode, può modificare per atto pubblico o scrittura privata autenticata le disposizioni di questo atto nel modo che egli ritenga più coerente e funzionale alla Ragione del Trust.

Ogni atto modificativo del presente atto, intendendosi compresi gli atti di-

-

nomina revoca e sostituzione del Trustee e del Custode, dovrà, a pena di inopponibilità, essere stipulato per iscritto ed annotato su apposito Libro denominato "Libro degli Eventi", che dovrà essere vidimato prima dell'uso; gli estremi della prima vidimazione di codesto Libro dovranno essere necessariamente annotati sull'originale dell'atto istitutivo, mentre gli estremi delle vidimazioni ulteriori dovranno essere annotati sull'ultimo foglio del Libro degli Eventi precedente in modo da creare una continuità che consenta senza errore di connettere ogni Libro degli Eventi all'atto istitutivo.

15) AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti del Beneficiario o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto e ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la revoca o nomina del Trustee o di dargli direttive sono obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposti alla magistratura italiana, foro competente secondo il domicilio del Beneficiario.

16) RISERVATEZZA E COPIE DEGLI ATTI

Tutti i documenti e le informazioni relative al Trust sono riservati.

Salvo quanto disposto da questo atto o dalla Legge Regolatrice del Trust o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardante il Trust.

Peraltro, il Trustee ha l'obbligo di dare al Custode, ove dallo stesso richiesto, ogni informazione in merito alla gestione del Fondo in Trust.

Né questo articolo né alcuna altra disposizione di questo atto limitano il diritto di informazione che la Legge Regolatrice riconosca inderogabilmente al Beneficiario ovvero le obbligazioni di rendiconto del Trustee nei confronti del Custode.

I diritti che questo atto attribuisce al Beneficiario saranno esercitati dall'Amministratore di sostegno.

17) DOTAZIONE

